

Lanciano 28.03.2018

**Dipartimento Opere Pubbliche
Governato del Territorio e Politiche
Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it**

Oggetto:

**Osservazioni espresse ai fini del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 27-bis d.lgs. 152/2006 nonché dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 e ss dlgs.152/06) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (art. 6 D.P.R. 12 marzo 2003, n.120) e relativo al Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato -
Proponente RSG srl.**

Ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs.152/2006, in data 29.12.2017, la Società RSG srl con sede in Vasto alla Via G. Murolo, 6 ha presentato alla Regione Abruzzo istanza per l'avvio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al “*Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato*”.

La Società RSG srl ha inoltre richiesto l'acquisizione dei titoli : Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 e ss d.lgs.152/06) e della Valutazione d' Incidenza Ambientale (art. 6 D.P.R. 12 marzo 2003, n.120).

L'iniziativa prevede “*un progetto di costruzione e gestione di una discarica monodedicata (capacità utile pari a 210.000 m3) per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoida da realizzare nei volumi di scavo contigui presenti*”.

Il sito interessato dal progetto è ubicato nel Comune di Rocca San Giovanni (Ch) Loc.

Fontanelli, Foglio catastale 9, particella 4103 del NCEU. La superficie del lotto è pari a circa 61.389 mq. L'area è prossima al SIC IT7140106 denominato “*Fosso delle Farfalle*”, Sito Natura 2000 .

In via preliminare va detto che il sito è occupato da una discarica di rifiuti speciali di tipo B II, autorizzata con Delibera di Giunta Regionale n. 2283 del 5.05.1993 ed è di proprietà della Società Meridionale Inerti di seguito SMI srl.

L' autorizzazione all'esercizio della discarica è stata “*concessa per anni QUATTRO a decorrere dalla data di esecutività*” del provvedimento (cfr. DGR n. 2283 del 5 maggio 1993)

Con Delibera della Giunta Regionale n. 2598 del 18.05.1995 è stato autorizzato lo “*stoccaggio definitivo del rifiuto F2023 purché non contenga cromo esavalente ed alle seguenti prescrizioni*”. Il codice F2023 -Casto Italiano Rifiuti - corrisponde alla tipologia : fanghi di conceria.

Il provvedimento ha inoltre stabilito alcune prescrizioni in particolare :

“a) che venga predisposto e utilizzato un sistema di coordinate spaziali al fine di registrare la precisa collocazione dei rifiuti stoccati;

b) che venga predisposta un'idonea copertura della vasca per lo stoccaggio del percolato e delle acque di lavaggio degli automezzi o in alternativa provvedere a tale funzione di stoccaggio temporaneo a mezzo di serbatoi opportunamente collocati in vasche a tenuta della capacità di almeno un terzo di quella dei serbatoi”.

La SMI srl ha proposto in data 24.12.1996 istanza di rinnovo all'autorizzazione.

La Giunta Regionale con Delibera n. 1047 del 26 maggio 1999 ha rigettato la domanda stabilendo “*di non concedere il rinnovo richiesto dalla Ditta S.M.I. Srl di Vasto in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla L.R. 66/90 per la Valutazione d'Impatto Ambientale come esplicitamente previsto dall'art. 2 della L.R. 73/96*”.

Si legge inoltre nel provvedimento “*accertato, altresì, che nessuna norma prevede la possibilità di una proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione del tipo di che trattasi e che, nel caso di specie non è e non può essere in discussione il rilascio di una proroga di autorizzazione*” (cfr. DGR n. 1047 del 26 maggio 1999, pag. 3).

Si sottolinea che la procedura per la Valutazione d'Impatto Ambientale non è stata esperita neppure a seguito della autorizzazione (DGR n. 2598 del 18.05.1995) al trattamento dei rifiuti F2023 (*fanghi di conceria*). La DGR ha solo previsto delle puntali prescrizioni.

Il provvedimento della Regione Abruzzo è stato poi impugnato avanti al TAR Pescara che, con sentenza n. 903 del 18 dicembre 1999, ha respinto il ricorso della SMI srl e riconosciuto la legittimità della decisione assunta dalla Giunta Regionale. La Sentenza del TAR è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con Decisione n. 6301 del 27 settembre 2004.

Pertanto la SMI srl non è più in possesso di alcuna autorizzazione all'esercizio della discarica rifiuti speciali di tipo B II sita in Rocca San Giovanni.

Nel corso degli anni il Comune di Rocca San Giovanni ha più volte sollecitato l'avvio della procedura di chiusura definitiva della discarica che però non è stata mai conclusa nonostante le verifiche condotte da ARTA. In particolare in data 12.10.2009 ARTA ha dichiarato ***“pertanto, dal sopralluogo eseguito risulta che l'impianto presenta caratteristiche non conformi alla normativa vigente”*** (cfr. Nota. ARTA prot. n. 5935 del 12.10.2009).

Nonostante la mancata chiusura definitiva della discarica ai sensi del d.lgs. 36/2003, una diversa Società la RSG srl, in data 29.12.2017 ha presentato istanza per l'avvio del procedimento Autorizzativo Unico Regionale relativo al progetto avente ad oggetto la *“chiusura e recupero ambientale con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato”*.

Successivamente il Consiglio Comunale di Rocca San Giovanni con delibera n. 24 del 24.01.2018 ha ribadito la **contrarietà al progetto proposto dalla Società RSG srl**, ed affermato di esigere *“a gran voce non solo l'archiviazione definitiva di questa pratica, ma pretende anche, dagli organi competenti, in maniera perentoria e definitiva, la totale bonifica della vecchia discarica attualmente in disuso”*.

Per le motivazioni che si esporranno l'Associazione Nuovo Senso Civico *onlus* esprime il suo d'ora parere negativo e chiede l'archiviazione dell'istanza proposta dalla RSG srl relativo al *Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato*.

**** *

Disciplina ai sensi del d.lgs. 36/2003.

L'area interessata dal progetto proposto dalla RSG srl è area, come già detto, interessata dalla presenza di una discarica autorizzata.

Ai d.lgs. 36 del 13 gennaio 2003, *Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle*

discariche di rifiuti (nonché all'art. 183, comma 5 del d.lgs.152/06 T.U. Ambiente) gli obblighi del gestore si estende oltre la chiusura e gestione post-operativa sino al ripristino ambientale.

In particolare l'art. 2 lett. o) d.lgs. 36/03 definisce gestore *“il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa”*.

Ne consegue che la SMI srl risulta inadempiente rispetto a tali obblighi di chiusura e ripristino ambientale dell'area. Non solo, va detto che il progetto autorizzato prevedeva anche il progetto di chiusura post operativa, come verificabile dalla documentazione depositata dalla SMI srl.

A fronte di tale grave inadempimento la proposta della RSG srl produrrebbe non solo una deroga ma soprattutto la realizzazione di un nuovo detrattore, ovvero *una discarica monodedicata (capacità utile pari a 210.000 m3) per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoida da realizzare nei volumi di scavo contigui presenti*.

Nel progetto si legge che l'area *“dovrebbe comunque essere interessata da interventi di sistemazione definitiva, coerenti con la normativa sulle discariche non più in esercizio, per rimuovere una situazione che ad oggi si presenta indubbiamente come un detrattore ambientale. Tali interventi, significativamente onerosi, non possono essere attuati dalla SMI che, anche per effetto dei mancati introiti derivanti dal mancato utilizzo dei volumi autorizzati residui, non può farsi carico dei costi di chiusura definitiva e di gestione post chiusura della discarica”*(cfr. Relazione progetto discarica, pag. 7).

Non si comprende a che titolo la RSG srl possa produrre affermazioni di tale natura essendo una società diversa.

Va diversamente fatto notare che la SMI srl ha esercitato per quattro anni, come previsto nell'autorizzazione, la gestione della discarica e gli introiti conseguiti avrebbero dovuto, come previsto dalla norma, coprire *i costi di chiusura definitiva e di gestione post chiusura della discarica*. Costi, va sottolineato, stimati dalla stessa Società .

Il progetto pertanto proposto dalla RSG srl, per le argomentazioni svolte, stante la mancanza di un titolo non risulta essere ammissibile e quindi deve essere archiviato.

**** *

Sul contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di un discarica non sottoposta alla procedura di chiusura in violazione della d.lgs. 36/03 va detto che l'impianto autorizzato non è stato mai sottoposto, anche per la vigenza di una diversa normativa, alla Valutazione di Impatto ambientale.

E' del tutto evidente che una eventuale nuova attività di smaltimento si inserirebbe in un contesto assolutamente particolare se non critico.

Carenti risultano alcuni elementi conoscitivi. A questo si aggiunga come il mancato svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale certamente pone dei limiti rispetto alla possibilità di definire lo stato della *vecchia* discarica.

Certo è che sul sito sono stati collocati, ai sensi dell'autorizzazione rilasciata, rifiuti di natura diversa tra i quali *fanghi di conceria*.

La stessa ARTA ha inoltre significativamente rilevato alcune carenze strutturali. In particolare la mancanza di relazione geologica e geotecnica, a corredo del progetto, pregiudica l'analisi di stabilità delle pareti delle vasche.

Nè possono essere minimizzati gli effetti del tempo sull'impianto, coperto solo in parte da un telo in HDPE da 1 mm.

Si consideri che il nuovo impianto dovrebbe avere, per quanto dichiarato, una capacità utile pari a 210.000 m³ a questi vanno aggiunti almeno 160.000 mc di rifiuti del vecchio impianto.

Tutto questo assume valore rispetto agli effetti *cumulo* che l'esercizio di una nuova attività potrebbe produrre, in particolare di natura statica, sulla vecchia discarica.

D'altra parte tali eventuali effetti non sono stati stimati dalla RGS srl.

Pertanto anche in forza del principio di precauzione, principio al quale la normativa in materia ambientale è ispirata, l'istanza deve essere rigettata.

Deve essere imposta inoltre l'immediata non solo chiusura definitiva della discarica della SMI srl ma anche la verifica dello stato ambientale dell'area e l'eventuale contaminazione del sito, essendo tutte le verifiche precedenti abbondantemente scadute di validità.

Compatibilità urbanistica.

L'area interessata dalla iniziativa della RSG srl, localizzata in loc. Fontanelli, Comune di Rocca S. Giovanni è stata classificata G6: *recupero ambientale* ai sensi del PRG approvato con delibera n. 1 del 17.02.2011 del Commissario

Inoltre l'art. 44 “Zona G6 recupero detrattori ambientali” delle NTA individua quale obiettivo dello strumento di programmazione la riqualificazione ambientale dell'area al fine di un completo risanamento.

Lo strumento di pianificazione urbanistico del Comune di Rocca San Giovanni destina l'area unicamente, quindi, ad interventi che consentano il recupero del contesto ambientale compromesso dalla presenza della discarica di rifiuti speciali della SMI srl.

Nella Relazione Generale al Piano Regolatore Esecutivo si legge “*dai dati ufficiali risulta quindi un forte detrattore costituito dalla ex discarica SMI in località Fontanelle. Tale discarica, messa attualmente in sicurezza, costituisce, per la sua prossimità al SIC ed alla Riserva Regionale, un elemento di fortissimo disturbo ambientale. Esso va rimosso ricercando strumenti praticabili e sostenibili quali i programmi integrati d'intervento*” (cfr. Relazione Generale al Piano Regolatore Esecutivo Comune di Rocca San Giovanni, pag 53).

Di fatto sul sito interessato dalla discarica della SMI srl vengono previsti interventi che attuino la chiusura definitiva della discarica e che consentano poi la valorizzazione dell'area vista la prossimità' al SIC IT7140106 *Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)* ed alla Costa dei Trabocchi.

Il progetto proposto dalla RSG srl, ovvero la costruzione e gestione di una discarica monodedicata (capacità utile pari a 210.000 m3) per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi, ai fini della valutazione di compatibilità urbanistica è un nuovo progetto e quindi un nuovo detrattore. Infatti è stato da una diversa Società, diversa è la tipologia di discarica, si tratta di una *discarica monodedicata per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi*, inoltre il progetto prevede un impianto dalla capacità di 210.000 m3, di molto superiore alla capacità ritenuta residua e non adoperata dalla società SMI srl.

Pertanto deve essere rilevata la **incompatibilità irrimediabile del progetto SRG srl de quo col territorio comunale, così come configurato dall'assetto normativo vigente.**

La localizzazione e la vocazione dell'area

Il contesto territoriale interessato dalla iniziativa della RSG srl. è da ritenersi assolutamente particolare e di grande pregio. Non solo infatti è contiguo al SIC denominato *Fosso delle Farfalle*

ma si tratta di un'area prossima alla splendida Costa dei Trabocchi. Il Piano Regionale Paesistico (P.R.P.) istituito ai sensi della Legge 08.08.1985 n.° 431, inserisce il sito nel foglio 21 Quadrante 147 IV del PRP, nell'Ambito costiero - Costa teatina.

Molteplici le iniziative pubbliche e private di valorizzazione della Costa dei Trabocchi delle quali beneficiano anche i diversi Comuni posti in area collinare, come il Comune di Rocca San Giovanni.

Tra queste va segnalata la Via Verde . Si tratta di un'opera di 42 chilometri che attraverso la valorizzazione dell'antico tracciato ferroviario prevede la realizzazione di un percorso dedicato a ciclisti e camminatori alla scoperta delle bellezze paesaggistiche della fascia costiera; un'opera di straordinario interesse turistico.

Va inoltre segnalato come tutta la fascia collinare regionale e provinciale dalla linea di costa verso l'interno per circa 20/25 km costituisce la zona D.O.C. Montepulciano d'Abruzzo ed I.G.T. Colline Teatine e Terre di Chieti.

In essa è ricompresa anche l'area interessata dal progetto.

Sono certamente questi elementi che comprovano non solo la vocazione fortemente turistica dell'area ma anche l'affermarsi ed il consolidarsi di processi di sviluppo sostenibili. Processo sui quali le comunità investono sempre più.

In tal senso il Comune di Rocca San Giovanni da anni, proprio per le sue splendide caratteristiche naturalistiche è inserito tra i Borghi più Belli d'Italia.

Questi aspetti, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale devo essere meritevolmente considerati. La presenza di un ulteriore detrattore non solo mortificherebbe la vocazione dell'area ma ne produrrebbe un reale pregiudizio.

Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche artt. 73 e seg. d.lgs.152/2006.

Con la legge 27 marzo 1992, n. 257 sono state dettate norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato nonché definite le modalità di predisposizione dei Piani regionali amianto. Successivamente, sono state emanate nuove norme per lo smaltimento dell'amianto, nell'ambito della nuova disciplina delle discariche di rifiuti.

Proprio la pericolosità dell'amianto impone, ai fini anche dello smaltimento, particolari

condizioni.

Per poter ospitare rifiuti contenuti amianto (anche quando classificati non pericolosi) essendo il sito destinato a divenire una *bara geologica permanente*, per legge esso deve avere adeguate caratteristiche di confinamento e impermeabilità.

Sul punto va rilevato che i tre sondaggi eseguiti dalla proponente, che avrebbero dovuto accertare tali caratteristiche sono stati condotti a caso, fuori dell'invaso di discarica, distanti e a partire da differenti piani di campagna, per cui i loro risultati avrebbero almeno dovuto portarsi a livelli significativi con qualche accettabile algoritmo, che ne stimasse la validità anche dentro l'invaso: assumere tali risultati esterni “*tal quali*” come dati giustificativi dell'idoneità del sito, senza neanche azzardare una valutazione dell'andamento topografico locale (non nazionale o regionale) e degli spessori degli strati sotto l'invaso, non può che portare al giudizio **di insufficienza ed erroneità dei dati assunti**.

In particolare, il progetto, dando per dimostrato dai sondaggi quello che non lo è affatto (petizioni di principio), non provvede in alcun modo alla **vulnerabilità della falda sotterranea e provvede in modo del tutto insufficiente al confinamento e alla impermeabilizzazione della “bara”** (materassino bentonitico di fondo, ≤ 2 cm; stato minerale compattato di copertura circa 50 cm; cortina laterale inesistente).

Ammesso che il progetto sia poi integrato a sufficienza nelle misure di confinamento, l'unico provvedimento atto a rispettare l'evidente vulnerabilità della falda è, nel caso, quello di non collocarvi, sopra, la discarica in progetto e di non consentirvi materie che si infiltrino nella falda in modo inquinante.

Inoltre, la individuazione del sito è avvenuta senza seguire i criteri dettati dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: in particolare non sono state valutate le altre possibili opzioni progettuali (fra cui la “zero”), come per esempio quella di recuperare integralmente la discarica SMI di Rocca S.G. con gli introiti di un impianto realizzato altrove, in zona alternativa lecita.

Secondo il suddetto d.lgs. 152/06, non è il proponente comunque a decidere sull'idoneità del sito, su cui invece deve pronunciarsi l'autorità competente, con proprio atto, entro il procedimento intrapreso.

Il sito per quanto esposto non può essere ritenuto compatibile con il progetto proposto dalla

Società RSG srl.

D'altra parte nell'allegato *I relazione Geologica Idrogeologica geotecnica* della proponente viene evidenziato come dalla esecuzione dei sondaggi “è stato possibile verificare come esistano una serie di falde acquifere sospese, in quanto riscontrate a quote sensibilmente differenti, il cui carattere è prettamente effimero e stagionale e legato essenzialmente all’apporto meteorico. È opportuno precisare, che le falde acquifere rilevate si vanno a sviluppare in corrispondenza di terreni permeabili per porosità ma che a causa del loro elevato stato di addensamento tendono ad essere praticamente impermeabili. In generale, le manifestazioni sorgentizie che si possono presentare, sono limitate ad esigue sorgenti di carattere temporaneo che si trovano alla base dei fossi, poste al passaggio tra litotipi prevalentemente sabbiosi e ghiaiosi e quelli a componente più limoso argillosa. In conclusione, lo studio effettuato permette di escludere la presenza di un acquifero vero e proprio” (cfr. I relazione Geologica Idrogeologica geotecnica pag. 26).

Orbene colpisce come si consideri irrilevante la presenza delle falde.

Sul punto non può che rilevare anche quanto si legge nella Relazione Tecnica dei sopralluoghi eseguiti in data 28.05.2009” ARTA Abruzzo prot.n. 5935 del 12.10.2009 : “L'impianto non è dotato di una rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche né della vasca di prima pioggia, le acque dei piazzali defluiscono esternamente senza essere convogliate”. Inoltre si legge “la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali di dragaggio, risulta assente”.

L'ARTA inoltre nello stesso documento ha rilevato come “la rete di monitoraggio delle acque sotterranee, è insufficiente, poiché risulta presente solo un pozzo a valle del sito”.

Ne consegue che l'autorizzazione della discarica finirebbe per insistere su di un'area molto delicata e compromessa, sulla quale grava, con tutti possibili effetti, già un detrattore.

Va ricordato come la normativa in materia di tutela delle acque sia superficiali, marine e sotterranee è tesa a garantire la prevenzione e riduzione dell'inquinamento nonché il risanamento.

Per quanto esposto il progetto anche sotto questo aspetto non può ritenersi compatibile.

Va inoltre considerato che il sito non è servito da una rete viaria ben articolata in grado di sorreggere il transito di mezzi impegnati nel trasporto del materiale da collocare nella discarica: questa circostanza è stata perfino addotta dalla SMI a giustificazione del mancato esaurimento della discarica nel tempo concesso.

Nella fase di esercizio del progetto della RSG srl si prevede il transito di “n.5 autocarri/giorno per circa 20 giorni/ mese e per la durata di 6 anni” oltre il passaggio di mezzi a servizio dell'attività impiantistica.

Si tratta di un aumento di traffico più che considerevole ed impattante.

**** *

Legge Regionale 23 gennaio 2018, n. 5 “Norme a sostegno dell’economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)”

In attuazione dell’articolo 199, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) con la presente legge la Regione Abruzzo ha provveduto all’adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti.

Parte integrante della l.r. 05. 01 .2018 è la “Relazione al Piano”.

La tabella 18.6.2 “Distanze da funzioni sensibili” contenuta nello stesso prevede una fascia di 2.000 m dalle funzioni sensibili per le discariche che gestiscono “rifiuti contenenti amianto”;

considerato che :

-a distanza di circa 600 m in linea d'aria dall'impianto è presente il centro abitato di Santa Calcagna del Comune di Rocca San Giovanni (si consideri la definizione contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 36/03).

-a circa 1,3 km, direzione Ovest, dall'area interessata dal progetto è localizzato il centro abitato del Comune di Treglio;

-a distanza di 2,5 km, direzione nw, è ubicato il centro abitato di Comune di Rocca San Giovanni;

-a circa 2,5 km in direzione nord il centro abitato del comune di San Vito Chietino;

Ne consegue che il progetto della RSG srl non può essere autorizzato stante la prossimità ai centri abitati come sopra indicati.

**** *

Sostenibilità del progetto

La disponibilità di rifiuti contenenti amianto da avviare a smaltimento è stata stimata dalla Regione Abruzzo nel 2007 e successivamente nel 2018.

Il quantitativo da smaltire, stimato sui dati 2007, sarebbe ora pari a circa 70.000 mc in tutto, ma questo numero nel 2018 tende ad essere una forte sottostima.

Va sul punto rilevato, che i dati forniti in progetto sulla capienza residua della discarica di Ortona (la cui originaria durata quinquennale ha già superato i 7 anni per carenza di apporti, nonostante le macerie dalle zone terremotate) e su quella della discarica in progetto sono del tutto e di gran lunga esorbitanti rispetto alle tre volte più piccole esigenze regionali di smaltimento in discarica. Il piano regionale prevede infatti forme alternative per il grosso dello smaltimento..

Ciò perché i ritmi di smaltimento degli RCA sparsi in Regione, per molte ragioni irrimediabili, non riescono a superare 20000 mc l'anno in tutto, e tendono a diminuire nel tempo; la diluizione degli apporti regionali residui, anche limitandola fra la discarica di Ortona e questa nuova, proposta da SRG, ha dunque la conseguenza inevitabile di prolungare oltre i dieci anni e in modo indeterminato la vita di ognuna di tali discariche, durante la quale restano indefinitamente a cielo aperto.

Infine, già la vecchia discarica SMI ha imposto lo smaltimento annuale di ingenti quantità di percolato, che, nel caso in esame, sono previste in grande aumento; ovvero, la nuova discarica, che ai fini dei rifiuti contenenti amianto sarebbe affatto superflua, trasformando le precipitazioni in percolato produrrebbe, oltre l'inquinamento di tali precipitazioni, la necessità dello smaltimento del percolato a rifiuto, aggravando senza motivo tale carico sul sistema regionale di smaltimento.

Non solo dunque si è di fronte alla proposta sostituzione, qui, di un detrattore ambientale con un altro molto più imponente, che si estenderebbe, per ancora un'altra generazione, in un territorio destinato invece a recupero e tutela, ma si constata anche che la realizzazione non sarebbe sostenibile né nei suoi limiti temporali né in quelli geografici né in quelli ambientali¹

**** **

¹ *Nota: Il rischio imprenditoriale legato a queste considerazioni è uno degli aspetti più preoccupante per il pubblico: infatti, la mitigazione di questo rischio - nei fatti comune a tutte le intraprese private nel settore - può aver luogo (ovvero, ha correntemente luogo) mediante il ricorso a vie opache e francamente illegali per la movimentazione delle materie e perfino a disponibilità finanziarie di origine oscura o illecita. Tale aspetto è ancor più serio in presenza, sia nel territorio regionale che nello specifico intorno del Comune di Rocca S. Giovanni , di un consistente e progressivo indebolimento dei presidi pubblici di legalità quali prefetture, tribunali, forze dell'ordine, imprese pubbliche (trasparenti e attive nel settore), enti di vigilanza e controllo... che nel complesso già non sono più in grado di opporre resistenza efficace alle infiltrazioni malavitose, di cui le fitte cronache quotidiane intercettano solo la punta affiorante.*

Pianificazione regionale ai sensi della l.r. 45/2007 e successiva l.r. 05/18

Uno dei criteri fondamentali con cui la Regione ha aggiornato ai sensi della l.r. 05/2018 il suo Piano Rifiuti ex l.r. 45/2007 è quello della riduzione (fino al loro pratico esaurimento) delle discariche. Inoltre, con tale aggiornamento, la Regione ha già provveduto o sta provvedendo a pianificare opportunamente tutte le correnti e venture necessità di smaltimento.

La proposta SRG srl in esame è fuori da tale pianificazione e non risponde a nessuna delle esigenze ivi individuate e già abbondantemente coperte. Sarebbe pertanto con essa compatibile solo se non vi producesse alcuna ricaduta negativa. Ammesso anche che le ricadute fossero addirittura ritenute tollerabili, un' eventuale approvazione del progetto non avrebbe alcun titolo, ad ogni modo, per prevalere sui dettami del PRE di Rocca S. Giovanni.

C'è poi una considerazione pressante, con valore di principio.

L'iniziativa nel settore dei rifiuti è anche disciplinata a livello regionale: i connessi interventi devono pertanto rientrare completamente nella pianificazione regionale o coprendone carenze riconosciute o completandola come già previsto. Non è dunque sufficiente affermare che la proposta SRG è "compatibile" con quella pianificazione quando, contrastando con altri strumenti di programmazione del territorio (SIC, Parco Costa Teatina, PRE- Rocca S.G., Cave...), inficia di questi l'efficacia e la validità. In particolare, nel caso abruzzese, un'iniziativa privata come SRG srl non si integra affatto nel sistema regionale di raccolta e smaltimento ma lo **sovradimensiona a scapito di una distorsione indebita nell'uso programmato del territorio.**

La SMI, infatti, tanto per esempio esplicativo è già riuscita ad ottenere in Ortona la trasformazione di una cava prima in discarica di rifiuti inerti e poi in discarica, monodedicata a rifiuti contenenti amianto: il risultato perverso è che il sito di cava, originariamente destinato ad essere ripristinato ad uso verde (agricolo) - secondo le correnti regole sulle cave e il PRG cittadino - **si muterà in una "bara geologica permanente", inutilizzabile per l'eternità.**

L'operazione ora proposta a Rocca S. Giovanni configura, da parte di SMI, la reiterazione del caso Ortona a solo qualche chilometro di distanza, producendo un'analogia desertificazione selvaggia permanente di un'area, addirittura limitrofo ad un SIC e già vincolata ad altro coerente destino dal PRE comunale.

Il sovradimensionamento strutturale del sistema abruzzese dei rifiuti tende a crescere fuori controllo per iniziativa privata del tutto anarchica, trasformando ormai l'Abruzzo in altra terra dei

fuochi nazionale: a questo processo l'Amministrazione Regionale ha finora opposto una remissiva debolezza, quando non un'aperta acquiescenza (come ad Ortona).

Altro sub d.lgs. 152/2006 e s.i.m.

Mentre l'approvazione dell'intervento proposto è di competenza regionale mediante AIA (art. 196 – 1 d), l'idoneità della localizzazione deve essere stabilita dalla provincia (art. 197 – 1 d); al di là delle considerazioni in merito del proponente, la Regione è chiamata a verificare - a salvaguardia - la coerenza dell'istanza con **la revisione** della l.r. n. 45/2007 (coerenza che appare tutt'altro che darsi)

In virtù delle osservazioni precedenti, il progetto mostra di violare i principi (art. 178) di:
Prevenzione, in quanto, a copertura dell'eccessiva capacità dell'impianto, induce ad accrescere le quantità di rifiuti da trattare;

Proporzionalità, in quanto dimensiona lo stabilimento secondo quantità esorbitanti di materie da trattare;

Responsabilizzazione, in quanto non si conforma all'art. 178-bis comma 2 almeno in tema di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile o riciclabile (comma 1 b)) e in tema di progettazione di prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti (comma 1d));

Dell'art. 178 il progetto, rilasciando in uscita più rifiuto percolato di adesso, viola pure i criteri di efficacia ed efficienza.

Il progetto poi, non adeguandosi al principio di prevenzione, inverte i criteri di priorità violando così l'art. 179 nei commi 1, 2 e 6; *nota*: i commi 5 e 7 affidano alle pubbliche amministrazioni non solo il compito di far rispettare la gerarchia nel comma 1 in sé, qui violata, ma anche di predisporre il contesto specifico.

La libera circolazione dei rifiuti nel territorio nazionale, implicata dal progetto in specie e consentita dal comma 5 dell'art. 181, è tuttavia qui in contrasto col **principio di «prossimità agli impianti di recupero»** statuito dallo stesso comma 5.

Valutazione di Incidenza Ambientale D.P.R. 120 del 12 marzo 2003

La Valutazione d'Incidenza è stata introdotta dalla dall'art. 6, comma 3, della direttiva Habitat ed è disciplinata dal DPR 12 marzo 2003 n. 120.

La VInCA ha lo scopo di esaminare in via preventiva qualsiasi piano, programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000.

Merita di essere rilevato come per l'applicazione della normativa in materia di VInCA, la Commissione Europea (*cfr. "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat" 92/43/CEE*) ha espressamente rilevato come tale disciplina sia fondata innanzitutto sul principio comunitario di precauzione.

Anche in caso di incertezza, deve attribuirsi prevalenza agli obiettivi di tutela e conservazione dell'ambiente ("nello svolgere le valutazioni necessarie è importante applicare il principio di precauzione; la valutazione deve tendere a dimostrare in maniera oggettiva e comprovata che non si produrranno effetti negativi sull'integrità del sito.)

Devono essere quindi valutati gli impatti potenziali.

Vi è inoltre che lo studio di VInCA deve essere redatto ai sensi dell' Allegato G del D.P.R. 357/97 e deve contenere una descrizione dettagliata del piano o del progetto rispetto all'uso delle risorse naturali, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate nonché un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento.

Come già rilevato l'area interessata dal progetto, situata in Provincia di Chieti nel Comune di Rocca San Giovanni è contermina ai confini del SIC IT7140106 *Fosso delle Farsfalle (sublitorale chietino)*.

Pertanto la proponente ha redatto lo studio di incidenza al fine di verificare la valenza naturalistico-ambientale degli impatti .

Orbene lo studio prodotto dalla RSG srl appare completamente trascurare i rischi potenziali.

Esso contiene una descrizione del Progetto tratta dalla *Relazione Tecnica del Progetto Definitivo* ed è priva di un adattamento alle esigenze specifiche del documento VInCA.

La parte relativa alla descrizione delle caratteristiche del SIC IT7140106 *Fosso delle Farfalle* rinvia di fatto al Piano di Gestione.

Il documento sembra carente rispetto ad un'analisi, in termini preventivi, degli impatti.

Anzi colpisce come al paragrafo 1.6.3 *Inquinamento e disturbi ambientali* si riconosca un aumento del carico antropico ma aggiunga “*limitato nel tempo e nello spazio*”.

Tale esiguità dell'impatto deriverebbe dal fatto che la “*produzione di emissioni sonore, di gas di scarico e polveri, dovuta ai motori dei mezzi da lavoro*” interesserebbe solo una parte della giornata ovvero dalle ore 07.00 alle ore 17.00.

Tale osservazione appare non condivisibile.

Vi è inoltre che la questione *impatti* appare poco approfondita e valutata anche in ragione del fatto che il Progetto della RSG srl viene di fatto qualificato come una iniziativa di recupero ambientale.

Tale purtroppo non è. Pur se pleonastico, è opportuno ribadire come il progetto prevede la costruzione di una ulteriore discarica di capacità utile pari a 210,000 m³ destinata allo smaltimento di materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia e resinosa che si andrebbero a sommare ai rifiuti già stoccati.

Per quanto attiene ai “*Metodi per la previsione dell'impatto*” occorre tenere in debita considerazione tutte le tipologie di impatto effetti diretti e indiretti - effetti a breve e a lungo termine; - effetti legati alla costruzione, al funzionamento e alla dismissione; - effetti isolati, interattivi e cumulativi.

Il documento VInCA prodotto dalla RSG srl non produce alcuna analisi dettagliata degli effetti derivanti dal traffico veicolare, dell'inquinamento sonoro e luminoso, dalle polveri prodotte dai mezzi e legate alle operazioni di stoccaggio dei rifiuti.

Si rileva come lo studio dichiara: “*durante la fase di esercizio della nuova discarica, si prevede il transito, lo scarico ed il lavaggio dei mezzi meccanici dedicati al trasporto dei rifiuti e l'attività delle macchine movimento terra impegnate nella contestuale e progressiva copertura degli*

stessi, che presumibilmente avrà luogo con n.5 autocarri/giorno per circa 20 giorni/mese e per la durata di 6 anni. Inoltre periodicamente è previsto anche il transito dei mezzi dedicati al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti delle fasi di gestione della discarica” (cfr. Documento Valutazione di Incidenza pag. 46).

Pur tuttavia non analizza gli effetti che tale attività potrà produrre in particolare sulla fauna. Manca ad esempio un'analisi sulla mortalità di specie protette, quali il Cervone, conseguente l'aumento del traffico veicolare.

Si consideri come eventi, come gli investimenti, non potranno essere rari con l'aumento del traffico pesante.

Sono infatti gli stessi redattori dello studio a dichiarare di aver trovato una carcassa di Cervone schiacciata da un trattore.

Pur tuttavia non offrono nessuna valutazione circa l'aumento del traffico pesante. Si ricorda che la gestione della discarica comporterebbe non solo il passaggio di mezzi pesanti ma anche di tutti quei veicoli di servizio.

Va detto che si tratta, come rilevato nella stessa *Relazione tecnica del progetto definitivo di un'area non urbanizzata del territorio comunale di Rocca San Giovanni.*

Inoltre dopo 1999, la conclusione delle attività di esercizio della discarica, ha favorito condizioni ambientali migliori per gli spostamenti della fauna.

Maggiori sono i passaggi di specie animali al di fuori dell'area SIC.

Altri aspetti vengono, d'altronde, trascurati nello studio.

In particolare gli effetti dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento luminoso vengono solo richiamati.

Nonostante sia noto come possano incidere negativamente sia sul comportamento sia sulle risorse trofiche impattando, ad esempio, sulle falene e altre specie di insetti che sono le prede elettive di molte specie di vertebrati, questi aspetti non trovano una puntuale analisi.

In particolare per quanto riguarda l'impatto acustico lo studio ignora completamente i numerosissimi studi che accertano il pesante effetto del disturbo da rumore sull'avifauna.

Il rumore produce conseguenze sia sul comportamento (a mero titolo di esempio: "*The impact of environmental noise on song amplitude in a territorial bird.*" Journal of Animal Ecology 2004 <http://paulscriver.com/Thesis%202007/13240979.pdf> oppure "*Impact of a noise-polluted urban environment on the song frequencies of a cosmopolitan songbird, the Great Tit (Parus major), in Denmark*" Ornis Fennica 90:94-102. 2013) sia sulla densità per centinaia di metri attorno alle sorgenti di rumore (a mero titolo di esempio: "*The Effects of Car Traffic on Breeding Bird Populations in Woodland. III. Reduction of Density in Relation to the Proximity of Main Roads.*" The Journal of Applied Ecology, Vol. 32, No. 1, (Feb., 1995), pp. 187-202).

Questo vale sia per il rumore prodotto all'interno dell'impianto (mezzi operanti all'interno) sia lungo le strade di accesso.

A questo va aggiunto che il traffico dei mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto, oltre al movimento dei mezzi all'interno, determinano inevitabilmente la sollevazione di polveri ed inquinanti (IPA, NOx, benzene ecc.).

Orbene lo studio non rileva e valuta gli effetti sugli habitat derivanti dalla ricaduta di polveri ed inquinanti.

Pertanto anche sotto tale aspetto risulta assolutamente carente.

Vi è un'altra considerazione rilevante.

Il contesto ambientale sul quale andrebbe ad insistere l'esercizio della discarica monodedicata è un contesto ove è già presente un detrattore. La presenza della discarica di rifiuti, non consente di escludere con assoluta certezza la presenza di contaminanti. Tali circostanze non sono state oggetto di una puntale analisi nello studio.

Sul punto va anche rilevato come la V.Inc.A. non prenda in considerazione il recente Piano dei Rifiuti appena approvato dalla Regione Abruzzo l.r. 05/2018. Il Piano considera, sulla base dei criteri di localizzazione, come "*penalizzante*" la vicinanza dei SIC agli impianti di trattamento dei rifiuti.

Per quanto sin qui esposto il documento VincA prodotto appare carente pertanto in questa sede si conferma il parere negativo già espresso dall'Amministrazione comunale.

In via conclusiva e per quanto sin qui argomentato ai fini del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 27-bis d.lgs. 152/2006 nonché ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 e ss dlgs.152/06) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (art. 6 D.P.R. 12 marzo 2003, n.120) avente ad oggetto il *Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato* - Proponente RSG srl l'Associazione Nuovo Senso Civico onlus (Ch) esprime parere negativo e contestualmente chiede al CCR VIA Regione Abruzzo che venga dichiarata l'archiviazione del progetto.



Alessandro Lanci
Presidente dell'Associazione
"NUOVO SENSO CIVICO - ONLUS"
Alessandro Lanci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0091730/18	29/03/2018	PEC	Mittente: COMUNICAZIONE@PEC.NUOVOSENSOCIVICO.IT	

Oggetto: OSSERVAZIONI ESPRESSE AI FINI DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE 27-BIS D.LGS. 152/2006 NONCHÉ DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBINETALE (ART. 29 E SS DLGS.152/06) E DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (ART. 6 D.P.R. 12 MARZO 2003, N.120) E RELATIVO AL PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI ROCCA SAN GIOVANNI CON UTILIZZO DEI VOLUMI RESIDUI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO LEGATO - PROPONENTE RSG SRL.

Impronta: 747E831CA2225373C988543057F9FED3DA0F9DC52BBDBD5A98B841A2A56A28EB